

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla esposizione delle popolazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz”;

Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315 “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”;

Ritenuta la necessità di pianificare e regolamentare tutte le sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presenti sul territorio anche al fine di garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dall'esposizione ai campi suddetti;

Considerata, inoltre, la necessità che l'informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio urbano, sia fornita in tempo reale a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo;

Valutata l'opportunità di promuovere forme d'intesa tra i soggetti gestori e i singoli Comuni italiani, tese a superare, sul piano locale, col metodo della concertazione, le problematiche esistenti;

Tra il Ministero delle Comunicazioni e l'ANCI si conviene e si stipula il seguente Protocollo d'Intesa.

FINALITÀ

Tra i Soggetti pubblici sottoscriventi si conviene di stipulare il presente Protocollo d'Intesa al fine di:

- a) verificare e garantire l'informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento degli impianti di stazione radio base che si rendessero necessari, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti;
- b) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio, ai fini, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, della legge n. 36/2001, della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a carico della popolazione e della minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, sia attraverso l'uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di risanamento, fermo restando la necessità di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;
- c) garantire il razionale inserimento degli impianti di stazioni radio base per i fini di cui sopra, attraverso la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con i Comuni, anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;
- d) garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche attraverso la promozione di campagne periodiche attivate e gestite dall'ANCI e dai Comuni, volte a divulgare una corretta informazione scientifica in merito agli effetti dell'esposizione a tali campi prodotti dagli impianti e prevedere, d'intesa con i Comuni, apposite forme di monitoraggio in continuo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

OBBLIGHI SPECIFICI E GARANZIE

Impegni del Ministero delle Comunicazioni

Il Ministero delle Comunicazioni si impegna alla data della sottoscrizione:

1. alla costituzione, sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti gestori e dai Comuni, del Catasto nazionale delle infrastrutture di impianti radio base ed alla istituzione di un tavolo tecnico di confronto con i soggetti gestori e l'ANCI, per la realizzazione di una rappresentazione georeferenziata degli impianti sull'intero territorio nazionale;
2. ad attivare, in applicazione del DPCM 28 marzo 2002, recante "Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23/12/2000, n. 388", progetti di monitoraggio nazionali con carattere di periodicità e/o continuità, svolgendo attività di controllo e di vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di telefonia cellulare;
3. a promuovere, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute e ispirandosi ai principi di tutela della salute e dell'ambiente, le modalità e le innovazioni tecnologiche tese a minimizzare i livelli di esposizione della popolazione;
4. a fornire supporto finanziario alle iniziative ANCI di divulgazione e supporto tecnico ai Comuni in merito all'applicazione delle normative vigenti e del presente protocollo d'intesa nelle forme e nelle misure da concordare preventivamente;
5. a promuovere e sostenere l'adozione, sul piano locale, di protocolli d'intesa tra i singoli Comuni ed i soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare, di cui allo schema allegato.

Impegni dell'ANCI

L'ANCI si impegna alla data della sottoscrizione:

1. a divulgare, con i propri mezzi ordinari di comunicazione, il presente protocollo;
2. a costituire un gruppo tecnico di supporto ai Comuni per l'attuazione del protocollo e delle normative vigenti.

A sei mesi dalla stipula, le parti convengono di verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo, anche al fine di formulare proposte ed avviare eventuali iniziative volte all'impiego di tecnologie più innovative e meno impattanti.

Al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente protocollo, presso l'ANCI è istituito un gruppo tecnico ristretto composto dai rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni, dei Comuni e dei gestori del servizio di telefonia mobile.

Il Protocollo Tipo (allegato 1) forma parte integrante del presente Accordo.

Roma, 17 dicembre 2003

- *Leonardo Domenici* -
- *Presidente ANCI* -

-

- *Maurizio Gasparri* -
- *Ministro delle Comunicazioni*

Allegato 1)

PROTOCOLLO TIPO

Tra

COMUNE E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE

Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base

Impegni dei gestori

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile si impegnano alla data di sottoscrizione del presente protocollo:

1. a fornire ai Comuni, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
2. a concertare con i Comuni programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
3. a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
4. ad individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
5. a sostenere, previo concerto, le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei

cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi;

6. a verificare la possibilità, con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile di condivisione dei siti;
7. a corrispondere, ai Comuni interessati, i cosiddetti oneri per il “degrado del corpo stradale”, da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile.

Impegni del Comune

Il Comune si impegna:

1. ad esaurire i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di strutture di comunicazioni elettroniche già iniziati ed in corso alla data di pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale n. 303/2003, secondo la disciplina dell'articolo 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 315. I termini procedurali decorrono dalla data di presentazione della domanda o della denuncia d'inizio attività e sono computati ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche. E' altresì valutata la sussistenza dei requisiti richiesti dagli uffici comunali e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, del DPCM 8 luglio 2003;
2. relativamente alle nuove istanze ad esprimere, ai sensi dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, le valutazioni in merito alla conformità delle istanze di autorizzazione all'installazione degli impianti e delle denunce di attività ai requisiti richiesti dagli uffici comunali competenti ed agli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, del DPCM 8 luglio 2003.;
3. a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
4. a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;

5. a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;
6. a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale;
7. a valutare le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, del DPCM 8 luglio 2003;
8. a sottoscrivere uno specifico accordo con le ARPA, laddove presenti, al fine di consentire la gestione operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie ed effettuare attività di controllo e di vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di stazioni radio base, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi degli organismi di prevenzione e controllo individuati dalle normative per competenza.